



Classificazione Decimale Dewey:

347.45 (23.) DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E TRIBUNALI CIVILI. ITALIA

CARLA SIRA CARRASSI

**IL TERRIBILE
(NON CHE SUPPOSTO)
ARBITRIO DEL GIUDICE
NELLA VALUTAZIONE
DEL DANNO ALLA PERSONA
ALLA LUCE DEL METODO COMPARATISTICO**





ISBN
979-12-218-1090-5

PRIMA EDIZIONE
ROMA 2 DICEMBRE 2025

*In memoria di
Giuseppe “Pino” Borrè
Mario Almerighi*

INDICE

9	<i>Introduzione</i>
13	<i>Premessa</i>
25	Capitolo I Le voci risarcitorie del danno biologico e morale lette all'interno della categoria dell'illecito aquiliano
29	Capitolo II Il progressivo (ed inesorabile) allargamento dell'area risarcitoria ex art. 2059 c.c.
33	Capitolo III Origine ed ascesa delle tabelle pretorili. La loro natura para normativa
37	Capitolo IV I cambiamenti all'interno delle tabelle meneghine
51	Capitolo V Le effettive differenze con le altre Tabelle territoriali, in particolare con quelle capitoline e del triveneto

- 61 Capitolo VI
Gli interventi del legislatore sulle lesioni macro-permanenti e micro-permanenti
- 69 Capitolo VII
Considerazioni finali (ma in divenire)
- 73 *Bibliografia*
- 79 *Allegati*
Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, 86 – Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza, 131 – Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, 138 – Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Relazione illustrativa del nuovo quesito medico legale, 144 – Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, 153 – Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, 160 – Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, 163 – Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario, 172 – Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, 182 – Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Danno alla persona istruzioni-tutorial per l'uso delle tabelle di attualizzazione del danno patrimoniale futuro, 193 – Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 cpc terzo comma, 219.

INTRODUZIONE

L'aspirazione di questo breve saggio è quella di coniugare alcune considerazioni in tema con un reviviscente "senso civico" del lettore, non necessariamente aspirante giurisperita, chiarendo al meglio le funzioni proprie del giudice in Italia.

Difatti, senza esserne veramente consapevole, l'*entourage* di intellettuali prima ancora che giudici, docenti di diritto, avvocati che i miei familiari mi indicarono, arrivando a Genova, ha sedimentato il convincimento che le funzioni interpretative degli *Operatori del diritto* e segnatamente dei *Giudici* devono essere ispirate innanzitutto dal senso morale della funzione al servizio della Nazione che si ricopre, scevra da ideologismi o partigianerie alla moda.

Quando nel meriggiar d'autunno del 1982 raggiungevo l'abitazione di Pino Borrè (fu l'amico di famiglia Franco Battistoni Ferrara ad evidenziarmi la Sua altezza scientifica) ero ossessionata dalla rinuncia "forzata" (alimentata da mio zio il prof. Mario Carrassi docente a fisica nucleare ma anche a meccanica quantistica, termodinamica, e consimili) alle Facoltà scientifiche ovvero alle cosiddette "scienze esatte" che facendo perno sulla matematica mi parevano un antidoto a qualsiasi personalismo ascientifico o di parte. Il Maestro, con il suo sguardo bonario, cercò – incontro dopo incontro – di persuadermi che così rigidamente non fosse. Anzi. Se avessi superato gli scritti di Magistratura Ordinaria – circostanza che tutto il mio microcosmo di intellettuali capitolini, veneziani, meneghini, baresi e torinesi davano per scontata

– nel difficilissimo e quotidiano lavoro del giudicare avrei costruito, *grazie alla barra del senso di equità, mai disgiunto da uno spirito super partes*, una mia deontologia professionale molto più concreta di qualsiasi studio dei massimi civilisti, pubblicistici e filosofi del diritto (in allora le Università di Giurisprudenza erano costruite propedeuticamente su questi assi formativi) e molto più utile per perseguire una “giustizia giusta”. Ben lontano da volermi inculcare un’idea di *Allwissenheit* dallo scranno di chi detiene le sorti delle parti, Esseri umani innanzitutto.

Il Maestro al contrario, pur partendo dalla pochezza del *peritus peritorum* che ogni togato incarnerebbe, mi invogliò ad approfondire temi magari eccentrici in allora ma che credo abbiano posto le solide fondamenta che l’*ermeneuta* che Vi accingete a leggere dovrebbe aver costruito nel tempo (i più attenti dalla IV parte di *Giurisprudenza italiana* o dalle voci dell’*Enciclopedia del diritto*, insostituibili ancor oggi, credo). Non mi invitò a leggere un proprio scritto – la relatività del proprio sapere mi fu trasmessa da Lui e dagli altri “intellettuali organici” che ebbi la fortuna di incontrare fin dagli anni del liceo capitolino: *Unità e varietà nella giurisprudenza (a proposito della così detta “rotazione” in Cassazione)*, scritto con P. Martinelli e L. Rovelli, in *Il Foro italiano*, 1971, V, 45. Ecco, ancor oggi ritengo questo suo apporto una delle riflessioni più importanti sull’*organizzazione della giustizia*, da consigliare anche al nostro Lettore.

Altra figura estremamente coinvolgente fu quella di Mario Almerighi a cui questa casa editrice ha dedicato una giornata di studi. Anche Lui similmente a Borrè militava nelle correnti magistratuali che, allora come ora, eleggevano la componente togata al Consiglio Superiore della Magistratura. Lo invitammo con i colleghi del terzo Anno Accademico di studi in Via Balbi 5 (avevamo da poco creato la prima lista “di sinistra” della Facoltà, ma non a caso ricevemmo i voti di molti giovani democristiani di allora) a discutere – in un duello senza risparmio di stoccate – con il prof Giovanni Tarello su “Autonomia della magistratura, il ruolo del C.S.M. e funzione requirente”. Fu un dibattito entusiasmante, di cui soltanto da qualche decennio ne comprendo bene i lineamenti di sviluppo successivo ed inevitabilmente finimmo per discutere sul ruolo della magistratura requirente, già in allora sotto accusa da parte di una certa componente di Parlamentari e di quella giudicante e

delle possibili forme di osmosi tra quelle. In allora nessuno dubitò della fruttuosa e fisiologica trama di regole costituzionali per cui è bene svolgere un certo ruolo in un determinato arco di tempo senza escludere uno *swap* di funzioni nell'arco della propria carriera. Erano gli anni dei “pretori d'assalto” come Gianfranco Amendola che avevano costruito un vero e proprio *diritto pretorile* in assenza di intervento legislativo completo e coerente in talune e importantissime materie (la legge speciale che avevamo in appendice ai codici civili adottati all'Università sul danno ambientale ne era un fulgido esempio).

E quindi fino alle mie prime brillanti prove civilistiche in magistratura mi pareva di avere un obiettivo chiaro: avrei – nel medesimo spazio della sua applicazione – interpretato la legge nei limiti che l'ordinamento mi imponeva, avrei sempre cercato di approfondire le sue radici storico – filosofiche ed avrei cercato di vederne le comparazioni con altri Paesi ben consapevole (fin dalla *tesi di laurea gius-economista* assegnatami da Enzo Roppo oggi Emerito in UNIGE) che le soluzioni assunte da altri legislatori continentali ed extra continentali non potevano non essere linfa vitale per il lavoro dell'*ermeneuta* in veste togata, specie nei casi di dubbi e perplessità che avrebbero poi assalito – inevitabilmente – la ricercatrice prima, il docente ed il magistrato poi.

Vorrei far emergere come l'approccio comparatistico (prima grazie alle ricerche all'estero contrattualizzate dal C.N.R. con la direzione scientifica del Maestro Guido Alpa, di Visintini e di Umberto Morello poi) è stato ed è determinante. Un solo esempio: il testo di Mehdi Kebir “*Le libre arbitre du juge*” vincitore del “Premio della ricerca” nell'*Ecole nationale de la magistrature*, Dalloz, 2019, nelle numerose attitudini volte alla comprensione dei fatti (*l'esprit de concorde, le savoir-faire, l'expérience, la sensibilité*), ne evidenzia *le scepticisme* perché egli non dovrà mai cedere alla tentazione di affidarsi a verità apparenti. E, di certo, non mi sono mai sentita, mentre abbracciavo quella certa tesi interpretativa piuttosto che un'altra, men che libera di assumere qualsiasi soluzione ma solamente se supportata da una articolata motivazione conseguente ad una attentissima disamina dei fatti. Tali attitudini in sede dogmatica si sono quasi esaltate nell'affrontare gli spazi – un tempo negletti in Accademia – dedicati al *an, quomodo et quantum* della liquidazione dei danni in capo alla persona, sia in veste di consumatore che in

veste di fruitore di servizi che in veste di “paziente” parte del rapporto “senza obbligazione” – come direbbe Adolfo Di Majo – con il servizio sanitario, spesso neppure scelto.

È sempre stato proprio “lo spirito della legge” a fungere da faro andando magari ad approfondire le finalità del legislatore nei “lavori preparatori”, supportata da un fantastico *Ufficio studi* delle nostre Camere parlamentari. Sarà quindi ben comprensibile dal nostro Lettore fino a che punto a determinate affermazioni dei membri del Governo, non solo attuale, rimanga basita e molto preoccupata ad un tempo (rimandiamo a titolo di esempio alle affermazioni dell’attuale Ministro della Giustizia in Italia come: “I giudici si debbono attenere esclusivamente all’‘applicazione’ della legge” oppure “I giudici non hanno compreso la sentenza della Corte di Giustizia” e simili).

D'altronde, sollevando lo sguardo dagli operatori del diritto ed i loro operare, se continuiamo in Italia a non insegnare ai più giovani l'esprit *de loi* nel senso della portata della *divisione dei poteri* nello Stato moderno e sempre a scuola non si trasmettono i parametri basilari delle singole funzioni dello Stato come potrà il Cittadino adeguatamente reagire a soprusi di funzioni e a distorsioni informative che Egli ascolta persino durante i TG Nazionali e locali proprio da membri dell'Esecutivo che dovrebbero parlare come rappresentanti di tutti gli aventi diritto al voto e non di una singola formazione politica? E come potrà un qualsiasi giudice, anche il più temprato e preparato, operare serenamente nella consapevolezza di come si stia progressivamente incrinando nel nostro Paese il rispetto e la riconoscenza che ogni elettore /cittadino/ parte di un processo dovrebbe portare loro... in Aula e fuori dall'Aula giudiziaria?